

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DI “SVILUPPO TOSCANA S.p.A.”

N. 100 DEL 02 OTTOBRE 2018

Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO MOBILI, APPARECCHIATURE ED ARCHIVIO DALLA ATTUALE SEDE LEGALE DI FIRENZE DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. DI VIA CAVOUR N. 39 AI NUOVI LOCALI SITI IN VIALE MATTEOTTI N. 60, FIRENZE (FI)

Affidamento diretto con richiesta di offerta mediante procedura posta in essere ai sensi 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

APPROVAZIONE VARIANTE n.2 EX ART.106, COMMA 1, LETT. B), del D.LGS. n. 50/16

CIG ZF024E0BF9

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI

- il “Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)”, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 36 del 20/09/2018;
- l'art. 106, comma 1, del “Codice dei contratti pubblici”, ai sensi del quale “(...) i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...) lett. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi”;
- il comma 7 del summenzionato articolo, ai sensi del quale “(...) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (...)” e che “In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”.

RICHIAMATA la Determina dell'Amministratore Unico n. 92 del 18/09/2018 con la quale si aggiudicava in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L. per l'importo complessivo di 2.850,00, al netto dell'I.V.A., mediante affidamento diretto con richiesta di offerta mediante procedura posta in essere ai sensi 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016;

CONSIDERATO che in data 21/09/2018 è stato stipulato il contratto di prestazione di servizio tra Sviluppo Toscana S.p.A. e COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco mobili, apparecchiature ed archivio dalla sede legale di Firenze di Sviluppo Toscana S.p.A. di Via Cavour n. 39 ai nuovi locali siti in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI) Sviluppo Toscana S.p.A..;

CONSIDERATO che, per problematiche legate alla mancanza di connessione internet nei locali di Viale Matteotti n. 60, non imputabili alla scrivente, non è stato possibile completare il trasloco di parte delle apparecchiature *hardware* aziendali, si è reso necessario provvedere alla modifica del summenzionato contratto, al fine di consentire il completamento del trasloco, nonché l'esecuzione delle attività supplementari derivanti dall'esecuzione frazionata delle operazioni;

RITENUTO che le tariffe applicate da COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L. appaiono congrue alla tipologia dell'attività oggetto di affidamento, mentre l'attivazione di una nuova procedura di affidamento comporterebbe, tra gli altri, anche un consistente incremento di costi;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l'attività in oggetto a COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L., la quale ha manifestato la propria disponibilità in questo senso, ed in quanto in possesso dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle ulteriori attività richieste;

PRESO ATTO che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale, come da quotazione eseguita dall'affidatario, in atti, di complessivi Euro 550,00, oltre IVA;

ACCERTATO che:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 50/2016;
- conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, essendo la variazione in aumento oggetto del presente atto inferiore al 50 % dell'importo iniziale;

DETERMINA

- a) di assumere le premesse quali parte integrante del presente atto;
- b) di affidare alla ditta COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L., c.f. e p.i. 00766680482, con sede legale in Via Vasco De Gama n. 137 – 50137, Firenze (FI), l'esecuzione di servizi supplementari per complessivi Euro 550,00, oltre IVA;
- c) di stabilire che i servizi di cui sopra saranno effettuati in data 17/11/2018;
- d) di individuare quale Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione il Dott. Orazio Figura;
- e) di trasmettere copia della presente Determinazione (via P.E.C.) a COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L.;
- f) di definire l'accordo con COOPERATIVA TRASLOCHI*PONTE ROSSO - SOC. COOP. A R.L. mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;
- g) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione “*Società Trasparente*” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 “*Legge Anticorruzione*”.

Firenze, 02/10/2018

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura

